

Edizione di lunedì 31 marzo 2014

EDITORIALI

[Quando il fisco non è così perfetto](#)

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

CASI CONTROVERSI

[Auto in uso ai dipendenti e detrazione Iva](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

IVA

[Nelle operazioni intracomunitarie con rappresentante fiscale adempimenti Iva legati alla modalità di consegna dei beni](#)

di **Marco Peirolo**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Assonime spiega l'iscrizione in bilancio del conferimento d'azienda](#)

di **Fabio Landuzzi**

ACCERTAMENTO

[Inattendibilità delle scritture contabili: presupposti per l'accertamento induttivo](#)

di **Massimo Conigliaro**

PROFESSIONISTI

[È privilegiato il credito del professionista maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento](#)

di **Luigi Ferrajoli**

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

EDITORIALI

Quando il fisco non è così perfetto

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

La scorsa settimana su **Euroconference NEWS** abbiamo pubblicato **un pezzo di Maurizio Tozzi** intitolato ["Quando il fisco è perfetto"](#), nel quale si raccontava un **caso di ottima amministrazione della cosa pubblica**.

L'**Agenzia delle Entrate di Latina**, pur avendo vinto in primo grado il contenzioso con un contribuente, costituendosi in giudizio in appello ha richiesto l'estinzione per cessazione della materia del contendere affermando che ***"(...) la presenza di una sentenza favorevole all'Ufficio non è di ostacolo all'adozione di un provvedimento di autotutela atteso che non si è formato il giudicato di merito sul punto"***.

Abbiamo provato un po' di **invidia** perché una situazione di questo tipo a noi non si è mai presentata ed il fatto che poi alcuni lettori ci abbiano raccontato esperienze simili ci ha fatto per un momento pensare che, improvvisamente, **qualcosa fosse effettivamente cambiato nei rapporti fra Amministrazione finanziaria e contribuenti**, al di là delle ottimistiche dichiarazioni che l'Agenzia delle entrate periodicamente rilascia in tal senso (ottimistiche ma poco convincenti).

Ci siamo però **immediatamente ricreduti**, tornando alla "ordinaria" realtà, con un po' di situazioni di clienti di studio ed altre che ci sono state comunicate da lettori che hanno avuto esperienze decisamente in contrasto con quella descritta nell'articolo di Tozzi.

Ad esempio il caso di un cliente, accertato sulla base degli **studi di settore** in relazione al periodo di imposta 2005, con un avviso che era stato emanato senza alcuna valida motivazione, non soltanto a parere della difesa, ma anche dei giudici di primo e di secondo grado, che avevano anche condannato l'Ufficio alle spese. All'ultimo giorno utile o quasi è arrivato il **ricorso in Cassazione** dell'Agenzia ... Ora, fra qualche anno è presumibile che il contribuente vincerà anche in Cassazione, ma ci si chiede se davvero sia utile alla collettività questo modo di procedere dell'Agenzia, che, a differenza del lodevole caso di Latina, nella maggior parte dei casi non si arrende mai.

Altro caso da evidenziare è quello di un'**associazione sportiva** che svolge attività come scuola nuoto federale e si è vista recapitare un avviso di accertamento per omesso assoggettamento ad IVA di corsi di ginnastica acquatica: l'Agenzia, innescata da un controllo della SIAE (e qui si innesca un'altra domanda: ma è proprio opportuno che la SIAE possa intervenire anche in

campo IVA?), ha contestato il regime di esenzione applicato ritenendo sostanzialmente “non meritevole” tale attività (sostituendosi, di fatto, quindi alla Federazione).

Le **indagini finanziarie** sono poi da sempre foriere di un'**aneddotistica** sterminata (che fa sorridere quando gli episodi li sentiamo dagli altri, non quando li viviamo personalmente assistendo i nostri clienti).

Ad esempio il caso del cliente per il quale è stata richiesta all'Agenzia la **motivazione** che aveva indotto l'Ufficio a chiedere l'autorizzazione all'indagine, e il Direttore regionale a concederla. Dapprima il difensore si è visto recapitare la stampata di una videata di un computer in cui appunto si evidenziava l'autorizzazione, non molto utile ad onor del vero; poi, di fronte alla rinnovata richiesta delle motivazioni, l'Ufficio ha risposto di non poterle comunicare perché, dopo aver emanato l'avviso di accertamento in relazione ad una annualità, intendeva procedere anche con le altre.

Ma se il contribuente ha il **diritto** di conoscere le motivazioni che hanno innescato il controllo per poterle utilizzare per difendersi in sede contenziosa, in questo modo non si lede il suo **diritto alla difesa**?

E ancora il caso del contribuente al quale l'Ufficio ha richiesto di motivare tutte le movimentazioni finanziarie superiori a 50 euro, pagamenti di F24 compresi, o di quello che invece ha dovuto “motivare” un versamento effettuato con un bonifico al padre.

Potremmo continuare così all'infinito, ma il **messaggio è chiaro**: di fronte a qualche **episodio virtuoso**, che vale la pena comunque sottolineare e plaudire, la nostra quotidianità è fatta purtroppo di situazioni in cui invece l'azione dell'Amministrazione finanziaria appare **decisamente “meno illuminata”**.

Due sono secondo noi le **cause principali**, fra loro evidentemente **correlate**: il fiorire di **istituti deflattivi del contenzioso** e la situazione della **giustizia tributaria**.

Il fatto che vi siano molte possibilità di definizione della pretesa erariale in sede pre-contenziosa **snatura infatti i comportamenti delle parti**: il contribuente molto spesso preferisce definire per beneficiare della riduzione delle sanzioni piuttosto che rischiare il contenzioso e questo finisce per far “abbassare” anche la qualità media dell'azione dell'Agenzia, che, più o meno inconsciamente, punta anche su questo aspetto.

Nel contempo le Commissioni tributarie **non sempre danno garanzia** di qualità del giudizio ed anche questo è un fattore che inevitabilmente pesa in modo rilevante nei comportamenti di contribuenti e Amministrazione.

Si parla molto di **riforma del sistema tributario** e allora noi forse partiremmo proprio da questi due aspetti, nella convinzione che innescherebbero un **meccanismo virtuoso** per rendere in molti più casi l'azione dell'Agenzia vicina a quella perfezione raggiunta, almeno nel caso di

specie, dall'Ufficio di Latina.

CASI CONTROVERSI

Auto in uso ai dipendenti e detrazione Iva

di **Giovanni Valcarenghi**

Sintesi - Si discute se l'azienda acquirente di un veicolo destinato ad essere concesso in uso ai dipendenti può detrarre integralmente l'IVA sul valore di acquisto del bene. La risposta dipende anche da come il bene è finanziato (leasing o finanziamento).

Per entrambe le ipotesi, il valore della attribuzione è attualmente quantificato con il riferimento ai valori proposti dalle **tabelle ACI** (30% del valore convenzionale di percorrenza di 15.000 chilometri), validate annualmente dall'Agenzia delle entrate (al riguardo, si veda l'articolo 14, comma 3 del DPR 633/1972 e l'articolo 24, comma 6 della Legge 7 luglio 2009 n.88); ciò che cambia, invece, è la possibilità di **detrarre integralmente l'IVA** sull'acquisto del mezzo (e non solo il 40% come nella normalità dei casi) ove si utilizzi il meccanismo del riaddebito con fattura.

Infatti, l'azienda verrebbe ad essere assimilata ad un soggetto che acquisisce un **bene esclusivamente strumentale**, per farne oggetto della propria attività (fatturazione dell'uso a terzi); in tal senso, è chiaro il disposto della [risoluzione 6/DPF/2008](#) del Dipartimento Politiche Fiscali del MEF. La detrazione integrale dell'IVA è assicurata, tuttavia, solo alla condizione che il corrispettivo non sia meramente simbolico, e tale circostanza è assicurata (sino a variazione della norma) dall'utilizzo delle tariffe ACI.

Sin qui le indicazioni paiono sostanzialmente chiare; i dubbi cominciano a nascere nel momento in cui, durante la "vita utile" del bene, l'azienda decida di non proseguire l'attribuzione in uso promiscuo, oppure nelle ipotesi in cui l'acquisizione del bene sia antecedente al momento della concessione in uso con riaddebito. In tali ipotesi, come ci si deve comportare con la detrazione dell'IVA?

Alcune situazioni si riescono a gestire; ad esempio, basterà pensare al caso di acquisto del veicolo per il tramite di un **contratto di leasing oppure di noleggio** (a breve o lungo termine); in tal caso, l'IVA gravante sui canoni sarà integralmente o parzialmente detraibile a seconda del fatto che, nel periodo di riferimento, il veicolo sia stato (o meno) oggetto di attribuzione onerosa. Vale, dunque, il concetto del c.d. primo utilizzo.

Nel differente caso in cui, invece, il veicolo sia stato **acquistato direttamente** (ed il principio dovrebbe rendersi applicabile anche all'IVA gravante sul valore di riscatto del veicolo, che costituisce formalmente un acquisto vero e proprio), si tratta di comprendere quale sorte assegnare all'IVA.

Ove l'attribuzione sia immediata, la **detrazione integrale pare assicurata**, fermo restando la necessità di intervenire al successivo momento della cessazione della concessione in uso. In tal senso, l'articolo 19-bis 2 del DPR 633/1972 (ai commi 1 e 2) prevede la rettifica dell'imposta (in aumento o diminuzione) qualora i beni siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata; per i beni ammortizzabili, in particolare, si tratta di verificare il diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi, operando la restituzione (o il recupero, a seconda dei casi) con riferimento ai quinti che mancano al completamento del c.d. periodo di osservazione.

Nel caso opposto, alla parziale detrazione iniziale all'acquisto (40%) si accompagnerebbe un **recupero dei quinti dell'IVA** (ovviamente, solo del 60% originariamente non detratto) in relazione agli anni mancanti al completamento del periodo di osservazione.

Ove il periodo non fosse esattamente coincidente con l'annualità, si ritiene corretto agire per dodicesimi di anno, in sostanza, facendo riferimento ai mesi. La situazione prospettata, nell'arco del quinquennio, potrebbe mutare più volte, richiedendo plurime sistemazioni in un senso o nell'altro, a seconda dei casi.

Solo in tal modo ai noi pare di poter assicurare una detrazione che sia coerente con l'effettivo impiego del veicolo per l'effettuazione di operazioni attive "ivate", oppure per il normale utilizzo aziendale.

IVA

Nelle operazioni intracomunitarie con rappresentante fiscale adempimenti Iva legati alla modalità di consegna dei beni

di **Marco Peirolo**

Nei rapporti intracomunitari, **la possibilità di semplificare gli adempimenti amministrativi** al fine di evitare, in particolare, la presentazione dei modelli INTRASTAT **dipende da come viene impostata l'operazione.**

Ipotizziamo il caso di una società stabilita in un altro Paese membro dell'Unione europea, che vende beni in Italia ai propri clienti, titolari di partita IVA.

Gli obblighi IVA variano a seconda della **modalità di consegna dei beni ai clienti italiani**, che può essere:

- **diretta**, se i beni vengono consegnati direttamente dalla società non residente ai clienti;
- **indiretta**, se i beni vengono consegnati ai clienti **per il tramite della posizione IVA italiana** della società non residente (identificazione diretta, ex art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, oppure rappresentante fiscale), cioè **previa acquisizione intracomunitaria.**

Ipotizzando che il fornitore estero si sia **identificato ai fini IVA in Italia**, indifferentemente attraverso una delle due possibilità previste dalla normativa (identificazione diretta o rappresentante fiscale), si osserva che – nella prima ipotesi contemplata (**consegna diretta**) – la posizione IVA italiana **non può essere utilizzata** ai fini della cessione, con la conseguenza che la società non residente, pur essendo identificata in Italia, **non è tenuta ad alcun obbligo.**

Nello specifico, nell'operazione in esame, la società estera **non deve**, attraverso la propria posizione IVA:

- né emettere **fattura con addebito dell'IVA;**
- né presentare i **modelli INTRASTAT.**

È il caso, infatti, di ricordare che il DLgs. n. 18/2010 ha **ampliato l'ambito applicativo del reverse charge.** In particolare:

- **fino a tutto il 2009**, per le operazioni in esame, il sistema dell'inversione contabile era

facoltativo, in quanto – in via prioritaria, seppure non obbligatoria – il soggetto non residente identificato in Italia doveva utilizzare tale posizione IVA per fatturare, **con addebito dell'imposta**, le cessioni/prestazioni territorialmente rilevanti;

- **dal 2010**, a seguito della **generalizzazione delle ipotesi di reverse charge obbligatorio**, il cliente italiano, se soggetto passivo, assume sempre la qualifica di debitore d'imposta, per cui al fornitore non residente è **precluso l'addebito del tributo** per il tramite della propria posizione IVA.

In definitiva, nell'ipotesi di consegna diretta, la partita IVA italiana della società non residente non può addebitare l'imposta ai clienti e non deve neppure presentare gli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari.

Resta inteso che, per i beni ceduti trasportati/spediti in Italia a partire da un altro Paese membro:

- il **fornitore comunitario** effettua una **cessione intracomunitaria**, non imponibile IVA, per la quale deve presentare, nel proprio Paese, il **modello INTRA 1-bis**;
- il **cliente italiano**, corrispondentemente, effettua un **acquisto intracomunitario**, imponibile IVA, soggetto alla procedura di integrazione e di registrazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, per il quale deve presentare il **modello INTRA 2-bis**.

Nella seconda ipotesi contemplata (**consegna indiretta**), tornano utili le indicazioni fornite dalla [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 21 giugno 2010 \(Parte II, § 31\)](#), in base alle quali:

- la **posizione IVA italiana** effettua un **acquisto intracomunitario** ai sensi dell'art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. n.331/1993, relativo a beni trasferiti "senza vendita" ed a "se stessi" da un altro Paese membro verso l'Italia, rispetto al quale deve essere presentato il **modello INTRA 2-bis**;
- il **cliente italiano**, a seguito del proprio acquisto, applica il sistema del **reverse charge** di cui all'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, cioè – nel caso in esame – la procedura di integrazione e di registrazione prevista per gli acquisti intracomunitari.

In conclusione, anche in quest'ultima ipotesi, in cui la cessione viene posta in essere previa acquisizione intracomunitaria da parte della posizione IVA italiana, la generalizzazione dell'obbligo di reverse charge esclude l'addebito dell'imposta al cliente; quest'ultimo, peraltro, effettuando un acquisto interno e non intracomunitario **non dovrà presentare il modello INTRA 2-bis**, così come il fornitore estero, per il tramite della posizione IVA italiana, non dovrà presentare il modello INTRA 1-bis.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Assonime spiega l'iscrizione in bilancio del conferimento d'azienda

di **Fabio Landuzzi**

Nel **Caso n. 4/2014 Assonime** affronta il tema dei **criteri** in base ai quali è possibile **rilevare un conferimento di azienda nel bilancio della società conferitaria** che applica i **principi contabili nazionali**; l'argomento, infatti, non è trattato da alcun principio contabile o documento OIC, per cui si riscontrano **nella prassi comportamenti diversificati** che sono spesso guidati, più che da considerazioni improntate alla corretta rappresentazione contabile dell'operazione, da esigenze di tipo fiscale.

Occorre in via preliminare distinguere **due profili**: il primo, è riferito al **valore complessivo del compendio** conferito che serve, in termini di capitale e sovrapprezzo, a misurare la partecipante spettante al conferente; il secondo, invece, riguarda il **valore a cui i singoli elementi** che compongono il ramo di azienda conferito **devono essere iscritti** nella contabilità della conferitaria.

Con riguardo a questo secondo profilo, si possono idealmente configurare **tre approcci contabili**:

1. Iscrizione del ramo di azienda a **valori storici**, ossia agli stessi valori iscritti nella società conferente;
2. Iscrizione del ramo di azienda al **valore** ad esso **attribuito dai soci in sede di conferimento**, ovviamente entro il limite massimo indicato nella relazione di stima;
3. Iscrizione del ramo di azienda al **valore indicato nella relazione di stima**.

La **prima soluzione** (Sub 1 – iscrizione a valori storici in continuità con il conferente) viene giudicata **non corretta** in quanto **estranea al principio** di imputazione dei beni al loro **costo storico**; secondo Assonime, non sarebbe applicabile **neppure nelle operazioni infragruppo** in cui la conferente conserva il controllo totalitario della conferitaria. Tale posizione **non collima con** le indicazioni del **Documento OPI1 di Assirevi**, ma per Assonime ciò non ha rilevanza in quanto i documenti Assirevi si rivolgono ai soggetti che redigono il bilancio secondo i **principi contabili internazionali**.

Anche la **terza soluzione** (Sub 3 – iscrizione ai valori di perizia) **non è ritenuta condivisibile** in quanto obbligherebbe la conferitaria a fare **emergere in ogni caso l'intero valore economico**

del compendio aziendale apportato, quand'anche ciò non fosse in linea con quanto negoziato fra le parti. Anche questa soluzione, ogni volta in cui non si allineasse al valore convenuto fra le parti, **si allontanerebbe dal principio del costo storico.**

Di conseguenza, Assonime giunge alla conclusione che **la soluzione più corretta è la seconda** (Sub 2), ossia quella in base alla quale il **compendio conferito** viene **iscritto dalla conferitaria al valore negoziale ad esso attribuito dai soci** ai fini della determinazione del concambio, ossia dell'aumento del capitale sociale ed eventuale sovrapprezzo. Per questa ragione, secondo Assonime, questo criterio è quello che **più di ogni altro si avvicina alla nozione di costo** sostenuto per l'acquisizione dei beni facenti pari del ramo di azienda conferito.

Con l'accoglimento di questa tesi non si determina in assoluto l'impossibilità di legittimare, per via indiretta, il **criterio della continuità dei valori contabili** (precedente Sub i); infatti, ogni qualvolta le parti convengano di attribuire al compendio conferito, ai fini del computo dell'aumento di patrimonio netto della conferitaria, lo **stesso valore contabile presente nelle scritture della conferente**, di riflesso si ottiene il **risultato di trasferire all'avente causa i medesimi valori contabili** presenti nella società dante causa.

In conclusione, nel ragionamento condotto da Assonime **la conferitaria dovrebbe avere riguardo**, dapprima, **al valore dei beni iscritto** nelle scritture della **conferente**; se poi **il valore convenzionalmente concordato dai soci** ai fini dell'aumento del patrimonio netto fosse maggiore, **la differenza dovrebbe essere attribuita ai singoli beni** o categorie dei beni. **L'eventuale ulteriore residua differenza** non imputabile ad altri elementi attivi, dovrebbe infine essere iscritta a titolo di **avviamento**, mutuando lo stesso criterio previsti per l'**allocazione del disavanzo di fusione.**

ACCERTAMENTO

Inattendibilità delle scritture contabili: presupposti per l'accertamento induttivo

di **Massimo Conigliaro**

Tra i presupposti più ricorrenti per poter procedere all'**accertamento induttivo** vi è sicuramente il disconoscimento delle scritture contabili. I casi pratici per i quali una contabilità può essere dichiarata **inattendibile** sono molteplici. La legge già con il D.P.R. n. 570 del 16 settembre 1996 aveva identificato le **fattispecie** che, inequivocabilmente, statuiscono *ex lege* l'inattendibilità delle scritture contabili:

1. la mancanza di una **specificata distinzione**, nei sottoconti o partitari, delle varie voci componenti le "disponibilità liquide";
2. l'assenza di una **distinta annotazione**, nei sottoconti o partitari, dei conti che si riferiscono a crediti e debiti, con esclusione dei dipendenti;
3. l'omessa annotazione (anche complessiva) di **versamenti e/o prelievi effettuati dall'imprenditore o dai soci**;
4. la mancata annotazione nella nota integrativa o nel libro degli inventari dei criteri adottati per la quantificazione del valore delle **rimanenze**;
5. il riscontro da parte degli organi accertatori della presenza di valori (compresi i beni strumentali di cui al punto successivo) che hanno uno **scostamento**, rispetto ai valori indicati in contabilità, superiore al 10% del valore complessivo delle voci interessate, ovvero, indipendentemente dal superamento del limite del 10%, quando lo scostamento è di importo superiore ad euro 25.822,84;
6. quando gli Uffici Tributarî verificano in sede di accertamento l'utilizzo di uno o più **beni strumentali non annotati in contabilità**, sempreché lo scostamento complessivo sia superiore al 10% dei beni strumentali totali, considerando anche i beni che non sono posseduti a titolo di proprietà, quelli già completamente ammortizzati, e anche quelli di costo unitario inferiore ad euro 516,46, ad esclusione solamente degli immobili;
7. quando sono impiegati **lavoratori dipendenti non iscritti nei libri paga** e matricola o altri addetti che prestano attività occasionale, il cui rapporto non risulta dalla contabilità o da altra documentazione attendibile rinvenuta nel luogo in cui sono tenute le scritture contabili, sempreché sia scaduto il primo termine utile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, ed i compensi non contabilizzati (prendendo come riferimento i contratti collettivi nazionali di lavoro) sono **superiori al 10%** di quelli che invece risultano annotati. Anche in tale caso,

indipendentemente dal superamento del menzionato limite del 10%, la contabilità si dà per inattendibile quando l'ammontare complessivo dei compensi non indicati in contabilità è di importo comunque superiore ad euro 25.822,84.

L'ufficio accertatore, in ossequio all'onere della prova, prima di operare in maniera induttiva, deve eseguire un **duplice riscontro**:

1. verificare l'esistenza dei **presupposti** previsti dalla legge per abbandonare l'accertamento analitico a favore di quello induttivo;
2. dimostrare l'**iter procedurale** impiegato per la ricostruzione degli elementi di capacità contributiva, motivando conseguentemente ed adeguatamente il successivo avviso di accertamento.

L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l'inattendibilità delle scritture contabili rappresenta *“il **ponte di passaggio** tra l'accertamento analitico, effettuato sulla scorta delle scritture contabili e l'accertamento che da queste prescinde...”* e continua sostenendo che *“quando esistono scritture regolari, l'ufficio non può prescindere se non sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti, allorché, invece, le scritture medesime, per i vizi e le falsità da cui sono minate, cessano di dare la **garanzia** che ad esse, ove siano regolari, si accompagna, è concesso all'ufficio di rettificare il reddito sulla scorta di elementi comunque acquisiti ...”* (Circolare Ministeriale n. 7/1946 del 30 aprile 1977)

Uno dei presupposti, legittimanti all'utilizzo di metodologie induttive è quindi il riscontro, in sede di accertamento, della presenza di **scritture contabili inattendibili**.

L'analisi delle **note metodologiche** emanate dall'Amministrazione Finanziaria a supporto dell'attività di controllo degli uffici periferici (disponibili per 96 attività economiche e reperibili nel sito dell'Agenzia delle Entrate) è utile per comprendere quali valutazioni vengono compiute dai verificatori in relazione alle singole voci contabili oggetto di controllo. Al fine di verificare la **correttezza fiscale** degli operatori economici che intrattengono rapporti diretti con i consumatori finali ed hanno quindi maggiori possibilità di occultare ricavi, sono state infatti predisposte apposite metodologie di controllo per alcune attività economiche. In particolare le metodologie si propongono di:

- **uniformare i comportamenti** operativi degli uffici al fine di assicurare ai controlli uno standard qualitativo più elevato;
- contribuire allo sviluppo di **maggiori professionalità** e capacità di controllo del personale;
- aumentare la **proficuità dei risultati** attraverso una sistematica utilizzazione delle indagini indirette (riscontri esterni, ecc.);
- indirizzare le indagini sugli aspetti sostanziali della posizione fiscale del contribuente, riducendo al minimo i controlli formali.

La **cassa negativa**, i **ripetuti prelievi** del titolare (che possono far presumere costi in nero)

ovvero la **totale assenza di prelevamenti** (che lascia supporre l'utilizzo di somme incassate in nero), l'anomalo andamento delle rimanenze ovvero il loro totale immobilismo, l'**asincronia temporale** tra acquisti di materie prime deperibili e le relative fatture di vendita dei prodotti freschi, sono soltanto alcuni degli elementi che possono indurre i verificatori a ritenere inattendibile l'impianto contabile.

Basti pensare, peraltro, che un **magazzino contabile** superiore a quello reale comporta non soltanto la presunzione di cessioni in nero, ma riverbera effetti su altre voci contabili (registrazioni legate alla vendita dei beni, all'iva, agli incassi ovvero ai crediti, ecc.), che diventano anch'esse non veritiere, con buona pace dell'**attendibilità delle scritture contabili** nella loro interezza. Occorre pertanto prestare attenzione non soltanto alla corrispondenza tra i fatti aziendali ed i dati contabili, a anche alla corretta registrazione delle singole voci.

Il tutto senza dimenticare il principio della **capacità contributiva** che deve sempre guidare qualsiasi attività di controllo e non può portare a ricostruzioni disancorate dalla realtà produttiva del settore ovvero prive di ragionevolezza. Altrimenti l'avviso di accertamento presta il fianco a vizi di invalidità.

PROFESSIONISTI

È privilegiato il credito del professionista maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento

di **Luigi Ferrajoli**

Con la [sentenza n. 1740 del 28/1/2014](#) la Corte di Cassazione ha ribadito che il biennio, ai fini del riconoscimento del **privilegio generale** sui compensi professionali di cui all'articolo 2751-*bis* Cod.Civ., decorre dal momento in cui l'incarico è stato portato a termine o è comunque **cessato**, allorché il credito dell'onorario è divenuto liquido ed esigibile.

Inoltre, nel caso di crediti di **professionisti**, stante il carattere unitario dell'esecuzione dell'incarico e dei relativi onorari, il privilegio copre anche il corrispettivo dell'attività svolta **prima** del biennio anteriore alla cessazione.

Nel caso di specie un avvocato aveva proposto **opposizione** allo stato passivo del fallimento di una società al fine di ottenere il riconoscimento al privilegio, ai sensi dell'articolo 2751-*bis* Cod.Civ., del proprio credito, ammesso in via **chirografaria** dal Giudice, per l'attività espletata a favore della medesima società in seguito al conferimento di vari incarichi.

Il Tribunale di Perugia aveva accolto parzialmente l'opposizione, riconoscendo la natura **privilegiata** di una parte della somma, riguardante l'attività espletata dal professionista nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento della società, comprensiva degli **onorari** per prestazioni svolte prima del biennio e relative ad incarico concluso entro il **biennio** medesimo.

L'avvocato ha proposto ricorso per **Cassazione** avverso tale provvedimento, denunciando la violazione dell'articolo 2751-*bis*, n. 2, Cod.Civ.: in particolare il ricorrente lamentava il fatto che il Tribunale avesse considerato i **plurimi incarichi**, conferiti dalla società fallita al professionista e tra loro autonomi, come un unico incarico, conclusosi alla dichiarazione di fallimento della società nonostante alcuni dei mandati fossero ancora in essere in quel periodo.

Secondo il ricorrente, infatti, ai fini del decorso del biennio, non avrebbe avuto rilevanza la data della dichiarazione del fallimento, bensì quella della **conclusione** della prestazione professionale.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha respinto il ricorso proposto dal professionista, evidenziando che il Tribunale di Perugia non aveva violato l'articolo 2751-*bis*,

n. 2, Cod.Civ., in quanto, dando rilievo alla data della dichiarazione del **fallimento** della società debitrice, avrebbe correttamente individuato in essa il momento di cessazione del complessivo **rapporto professionale** tra la società e il professionista suo creditore.

I Giudici di legittimità hanno richiamato una propria precedente pronuncia, la **sentenza n. 569 del 22/1/1999**, secondo cui “... *il limite biennale risponde anche all’esigenza di contemperare l’interesse del creditore privilegiato con quello degli altri creditori e, in particolare, all’esigenza di evitare che il creditore privilegiato, forte del suo diritto di prelazione, possa, ritenendosi sufficientemente garantito, **continuare** a maturare crediti nei confronti del debitore erodendo così, con una **prelazione** non oggetto di pubblicità, la garanzia patrimoniale generica degli altri creditori*”.

Secondo la Cassazione, continuare a maturare crediti nei confronti del medesimo debitore significherebbe assumere da lui altri **incarichi professionali**; il profilo della pluralità degli incarichi avrebbe quindi un rilievo essenziale ai fini della giustificazione del limite temporale di cui all’art. 2751-*bis*, n. 2, Cod.Civ. Di conseguenza non sarebbe corretto, pur dovendosi riconoscere l’autonomia dei vari incarichi e dei conseguenti rapporti giuridici, considerare ciascun incarico avulso dal suo **contesto plurale**; secondo i Giudici, così facendo, si priverebbe di qualsiasi operatività il limite del biennio previsto dalla legge: se, infatti, ciascun incarico viene considerato per se stesso e se anche gli onorari relativi all’attività di esecuzione del medesimo svolta in epoca **precedente** al biennio anteriore alla sua conclusione sono assistiti dal privilegio, di fatto quel limite non opera.

La Suprema Corte ha quindi concluso ritenendo che il limite biennale operi proprio con riferimento alle ipotesi di **pluralità** di incarichi professionali, nelle quali il termine di due anni non può decorrere che dal momento della cessazione del **complessivo** rapporto professionale composto dai distinti rapporti originati dai plurimi incarichi: “*in altri termini, gli ultimi due anni prestazione di cui parla la norma in esame sono gli ultimi in cui si è svolto (non già l’unico o ciascuno dei plurimi rapporti corrispondenti ai plurimi incarichi ricevuti, bensì) il complessivo rapporto professionale, sicché **restano fuori** dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto*”.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

a cura della **Direzione Investment Solutions – Banca Esperia S.p.A.**

Asia molto positiva, Europa in Stand-By, America negativa

I **mercati americani** hanno corretto questa settimana, influenzati dalla volatilità innescata dall'intervento di Janet Yellen, nonostante una serie di dati macroeconomici piuttosto positivi. Ha pesato, forse in modo più incisivo, la preoccupazione in merito ai contrasti geopolitici: gli analisti cominciano ora ad interrogarsi su quali potranno essere gli impatti sull'economia globale delle sanzioni che verranno sicuramente imposte alla Russia, soprattutto dopo l'intervento dai toni ben poco concilianti del Presidente Obama.

Dow -0.41 %, S&P -1.23%, Nasdaq -3.54%.

I **mercati asiatici** si dimostrano in settimana i migliori performer, grazie al recupero soprattutto degli esportatori e all'atteggiamento concreto e pragmatico del Governo Cinese. L'indice China Enterprise continua la propria corsa. Il Giappone reagisce bene ai numeri americani e al rapporto Dollaro Yen.

Nikkei +3.32%, Hang Seng +3.02%, Sidney +0.54% , Shanghai -0.29%.

Più contenuta la performance degli indici europei, con l'**Eurostoxx 50** che ha mostrato questa settimana un rialzo dello +0.37. Gli interventi di Draghi e del Presidente della Bundesbank hanno indubbiamente aiutato il mercato a galleggiare. Anche la serie di dati Macro pubblicati in settimana ha contribuito alla stabilizzazione dei mercati continentali.

Il **Dollaro** questa settimana si è mosso all'insegna di una volatilità moderata, che contro Yen lo ha mantenuto in un canale orizzontale delimitato dai livelli di 101.9 e 102.4.

Si è invece rafforzato contro Euro, facendo segnare un livello massimo vicino ad 1.37.

L'atteggiamento di BCE e Bundesbank ha propagato il proprio effetto positivo non solo sul Bund, ma anche sui titoli periferici, le cui curve hanno visto un notevole calo dei rendimenti, focalizzato soprattutto sui tratti intermedi. Al momento il differenziale tra Bund e BTP decennale sembra essere stabilmente posizionato a 180 Basis Point.

Si attenua la tensione in Cina. America frenata da dinamiche interne

Negli Stati Uniti gli indici hanno mostrato una debolezza che sembra solo in parte spiegabile con le tensioni geopolitiche, ma che deriva soprattutto dalle considerazioni che gli analisti hanno cominciato a fare dopo l'intervento che ha delineato la scorsa settimana un atteggiamento della Federal Reserve sicuramente meno accomodante di quanto previsto. Uno spunto di riflessione per i mercati è stato indubbiamente il risultato anche degli Stress Test: la Fed bocchia cinque banche, fra queste Citigroup. Superano gli esami in 25, anche se Goldman Sachs e Bank of America hanno passato il test solo dopo aver ridotto le iniziali richieste per la distribuzione di capitale agli azionisti con buyback e dividendi. Oltre a Citigroup sono state bocciate Zions Bancorp e le divisioni americane di HSBC, Royal Bank of Scotland e Banco Santander. In termini di dati Macro la lettura del GDP è risultata seppur di poco inferiori alle attese ma, andando ad esaminare la suddivisione del dato, i consumi, vero motore dell'economia USA, risultano meglio delle attese, così come la pubblicazione dei Jobless Claims. Gli ordini di beni durevoli devono essere come al solito depurati della componente Aerospace (basta un ordine notevole per Boeing da parte di qualche Compagnia aerea, per spostare in modo radicale al rialzo la rilevazione dei dati federali) e anche questo mese un dato che sembra notevole, +2.2% vs attese per +0.8%, risulta in realtà, depurato dalla parte trasporti, più debole di quanto atteso, -1.3% vs +0.5%. Alcuni analisti continuano a indicare le avverse condizioni meteorologiche come causa principale, ma per un dato come questo è complesso determinarne l'impatto.

Il mercato, con il processo di Tapering che ormai sembra essere passato in secondo piano, comincia a concentrarsi su quanto potrebbe emergere dall'inizio della Reporting Season relativa al primo trimestre del 2014. Durante la settimana il Nasdaq ha corretto più degli altri indici soprattutto a causa del nervosismo relativo alle Internet Stocks, successivo al flop di KDE, come sotto riportato.

La settimana per i **mercati asiatici** si è dimostrata piuttosto positiva, nonostante una serie di numeri, provenienti dalla Cina che hanno evidenziato la possibilità di un rallentamento dell'economia di Pechino. Hanno deluso sia i PMI ufficiali, sia quelli pubblicati da HSBC e da Markit, sia, in ultima analisi, la crescita degli utili delle aziende industriali. Tutti questi dati però sembrano già essere stati scontati nella decelerazione degli indici delle scorse settimane, ma, secondo alcuni analisti, è stato soprattutto l'approccio del Governo a determinare la dinamica degli indici. In effetti il Premier Li ha stigmatizzato che, in caso di necessità, il Governo Cinese ha piena disponibilità di mezzi e strumenti per riportare lo sviluppo economico sul tracciato delineato dal Partito al termine del Plenum di due mesi fa che, a questo punto sembra essere stato il vero punto di svolta della Cina nei confronti della marcia di avvicinamento al libero mercato. Non stupisce quindi, secondo molti commentatori, che l'indice che ad Hong Kong sintetizza il valore delle quotazioni dei cosiddetti titoli della Madrepatria sia risultato essere in Asia uno dei Best Performer della settimana. Il mood positivo è stato soltanto parzialmente intaccato dalla volatilità sulle Internet Stocks, generata dall'insuccesso a Wall Street della quotazione di King Digital Entertainment, progettisti del famoso gioco per smartphone "Candy Crush", che, nonostante sia avvenuta a sconto rispetto ai

principali concorrenti, non ha pienamente convinto. Tutti gli indici del Far East, soprattutto quelli dominati dagli Exporters, come Tokyo, hanno tratto notevole beneficio dai dati positivi relativi all'economia americana. Inoltre il mercato si aspetta che a fronte dell'aumento dell'IVA in Giappone il mese prossimo, il governo possa implementare qualche manovra di supporto.

Gli **indici europei** hanno mostrato una sostanziale tenuta, dopo aver iniziato debolmente la settimana, nonostante le note positive di un PMI Index stabile e ben strutturato in termini di industria e servizi, ma che ha mostrato una netta accelerazione della componente francese, per la prima volta dopo parecchie rilevazioni e una decelerazione di quella tedesca. Inoltre un fattore da tenere presente per le dinamiche politiche europee è indubbiamente il risultato delle elezioni in Francia, con l'affermazione nettamente superiore alle previsioni del Front National. Il sentiment è stato poi migliorato dalla pubblicazione di un IFO Index migliore delle attese e da una serie di affermazioni del Presidente della Bundesbank che, in una intervista, ha dichiarato che "sebbene tassi di deposito negativi siano una misura senza precedenti, sembrano una soluzione migliore di altre per contrastare gli effetti sull'inflazione di un apprezzamento eccessivo della divisa". In secondo luogo ha anche aggiunto che il Quantitative Easing non è da considerare fuori discussione.

Il calendario Macro sarà focalizzato sul Labor Report

La prossima settimana vedrà l'attenzione degli operatori rivolta soprattutto all'analisi dei dati sul Labor Report, che verranno, come di consueto, pubblicati il primo Venerdì del mese. Particolare rilievo verrà dato all'impatto delle condizioni atmosferiche avverse sui numeri dell'occupazione. Faranno da corollario la ISM, entrambe le versioni, manifatturiera e servizi, i Factory Orders ed il Chicago Purchasing Manager Index.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.